

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "P. GIACONE" PALERMO  
UNITÀ DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO  
Avv. AUGUSTO AMARI  
Via G. La Loggia, 1 - 90129 PALERMO  
Tel. 091.6555149 - Fax 091.6555109**



Originale della sentenza	€ 272,00
Originale sentenza esecutiva	€ 272,00
Copie sentenze per notifica	€ 1.632,00
Diritti di cancelleria	€ 206,36
<b>Totale spese</b>	<b>€ 2.382,36</b>
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

**ORIGINALE**

composta dai magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti	Presidente
dott. Gioacchino Alessandro	Giudice
dott. Raimondo Nocerino	Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 158/2022**

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **68464** del registro di segreteria,  
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

[REDACTED]

difeso, in forza di procura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente,  
dagli Avv.ti Maria Beatrice Miceli (PEC  
mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it) e Alessio Fontanetta (PEC  
[alessio.fontanetta@avvsciacca.legalmail.it](mailto:alessio.fontanetta@avvsciacca.legalmail.it)), con cui elett.te domicilia presso  
lo studio del primo, sito in Palermo alla a via Nunzio Morello n. 40;

[REDACTED]

procura speciale in atti, dagli Avv.ti Giovanni Immordino (pec:  
[giovanniimmordino@pec.it](mailto:giovanniimmordino@pec.it)) e Giuseppe Immordino (pec:  
[giuseppeimmordino@pec.it](mailto:giuseppeimmordino@pec.it)), con cui elettivamente domicilia in Palermo,  
Via Libertà n. 171;



**4) GUARNACCIA Clotilde**

rapp.ta e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Giuseppe Gennaro (pec: [giuseppe.gennaro@cert.avvocatitermini.it](mailto:giuseppe.gennaro@cert.avvocatitermini.it)), con cui elettivamente domicilia in Palermo, alla via Giuseppe La Farina n. 13/a;

Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 5.

**Esaminati gli atti e documenti di causa;**

**Uditi**, nell'udienza pubblica del 9 febbraio 2022, Il Giudice relatore Ref. Dr. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Salvatore Ganci, nonché gli Avv.ti Maria Beatrice Miceli, Giovanni Immordino, Giuseppe Gennaro e Laura Fucili per delega

**Ritenuto in****FATTO**

**I.** All'esito della contestazione pre-processuale, con atto di citazione depositato il 02.09.2021 e ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura ha evocato a processo, innanzi a questa Corte,

**Guarnaccia Clotilde e**  
 dell'Azienda Ospedaliera  
 ermo, al risarcimento del

danno erariale complessivamente stimato in euro **1.989.766,02**, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime a favore dello Stato. L'atto introduttivo identifica la ripartizione individuale delle quote di danno come segue:

55% del danno

al 20% del danno

complessivo);

- **Guarnaccia Clotilde**, €. 49.744,15 (pari al 2,5% del danno complessivo);


all'insieme degli esborsi – verificatisi fra il 09 agosto 2016 e l'11 marzo 2019 – che l'Ente Ospedaliero, ritenuto responsabile civile solidalmente obbligato, ha sopportato a titolo di risarcimento del danno e di spese legali in complessiva esecuzione delle statuizioni civili portate dalle decisioni con cui il Giudice ordinario ha definito i distinti gradi dell'articolato giudizio penale

ex art. 481 c.p. continuata in concorso.

**III.** Sulla base delle segnalazioni di danno ricevute dall'Amministrazione



danneggiata, degli accertamenti delegati compiuti e delle richieste istruttorie dirette all'autorità giudiziaria penale, il Requirente perviene alla ricostruzione dei fatti causativi del danno erariale come segue.



connotato la vicenda per cui è processo (cfr., infra, III.2.2):

**III.2.1.** Nella prima direzione, il Requirente evidenzia che:

- il “foglio di prescrizione interna” assolveva alla funzione di garantire, nella data programmata per la somministrazione, un “supporto cartaceo immediatamente disponibile”. Esso costituiva un documento cartaceo su cui veniva copiata la “*terapia risultante dal contenuto della diaria della cartella clinica, risultante dal ciclo precedente*”;


- le operazioni di copiatura sul foglio di prescrizione interna avvenivano in sede di controllo delle condizioni generali del paziente, anteriormente, cioè, alla sua sottoposizione alla seduta di somministrazione del farmaco chemioterapico. Il controllo delle condizioni generali, poi, veniva di norma effettuato il giorno antecedente a quello della seduta di somministrazione o, talora, nella mattinata dello stesso giorno;

- il “foglio di prescrizione interna” veniva consegnato al paziente, il quale, recatosi all’Ufficio Accettazione, ivi lo consegnava affinché il documento venisse trasmesso a mezzo fax alla pertinente Unità di laboratorio – logisticamente ubicata in diverso edificio del Policlinico – che curava la preparazione dei farmaci attraverso un infermiere professionale del reparto di Oncologia;


- preparato il farmaco, quest’ultimo veniva trasportato presso il reparto da un commesso e, successivamente, somministrato al paziente, secondo la numerazione progressiva indicata nel foglio di prescrizione interna.

**III.2.2.** Con riguardo alle operazioni di compilazione del “foglio di prescrizione interna” concernente la somministrazione fatale patita dalla





- i fogli di prescrizione per le sedute di somministrazione del 9 novembre 2011 e del 23 novembre 2011 – giorni di sedute del primo ciclo di terapia – erano stati redatti, entrambi, il giorno anteriore a quello della corrispondente seduta di somministrazione, recavano la trascrizione del corretto dosaggio di mg. 9 e risultavano materialmente riconducibili,



trascrivervi la terapia riportata sulla cartella clinica sì come annotata in occasione della seduta di somministrazione del 23 novembre 2011, indicava l'erroneo dosaggio di vinblastina in mg. 90;

[REDACTED]

paziente che, come da prassi, lo portava in Accettazione ai fini della sua trasmissione alla competente Unità (UMACA) per la preparazione del farmaco.


**III.3.** Ricevuta la prescrizione, la convenuta Dr.ssa Clotilde Guarnaccia - infermiera professionale addetta alla preparazione dei farmaci – si metteva due volte in contatto con la struttura di afferenza del Palmeri. Una prima, a mezzo di telefonata presso il numero interno della saletta dell'ambulatorio

[REDACTED]

clinica del 23.11.2011, esortava la Guarnaccia a mettersi in contatto con la caposala ai fini dell'approvvigionamento del farmaco mancante. Con una seconda chiamata, la Guarnaccia, significato il reperimento del farmaco, chiedeva istruzioni in ordine alle modalità di somministrazione: i 90 milligrammi di vinblastina prescritti, infatti, non potevano essere contenuti in un'unica siringa e, quindi, non era tecnicamente possibile la



somministrazione cd. a bolo lento cinque minuti indicata nella prescrizione.



pronto soccorso di distinta struttura per i malesseri avvertiti, salvo esserne dimessa – esortandola a recarsi, il giorno successivo, presso il reparto di Oncologia ove, come da cartella clinica, sarebbe stata ricoverata per gastroenterite ma senza riferimento alcuno al sovradosaggio del farmaco antitumorale praticato. In data 12 dicembre 2011, quando cioè in dipartimento si era ormai diffusa la notizia del quantitativo di vinblastina

somministrato alla paziente, la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera veniva notiziata dei fatti - da parte di altro medico strutturato del

aggravarsi delle condizioni della paziente, ormai in pancitopenia, ne imponevano il trasferimento presso il reparto di ematologia dell'Ospedale Cervello ove la stessa sarebbe morta il successivo 29 dicembre 2011 per arresto cardiaco.

**IV.** L'atto di citazione - descritti gli esiti della visita ispettiva eseguita, nel febbraio 2012, dalla Commissione multidisciplinare nominata dal Ministero della Salute e dalla Regione Sicilia nonché il rapporto di causalità

*disatteso chiari e specifici precetti normativi che costituiscono modelli gestionali assolutamente inderogabili".*

**IV.1.1.** In primo luogo, allo stesso viene contestata la violazione degli obblighi che la normativa di settore, primaria e regolamentare, pone a carico



del tutor in sede di formazione specialistica (art. 38 d.lgs. 389/99, comma 3, in particolare; Regolamento generale per la formazione specialistica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, adottato dal Consiglio di Facoltà del 09/12/2010, art. 23, in particolare; decreto assessoriale della Regione Sicilia dell'11/10/2011, punto 4, in particolare). Essa normativa, infatti, univocamente esclude che l'attività del medico in formazione specialistica sia sostitutiva del personale di ruolo ospedaliero o universitario, ponendo in capo ai tutor specifici compiti di vigilanza sull'operato degli specializzandi.

IV.1.2. Sulla premessa che la patologia tumorale che affliggeva [REDACTED] appartiene alla *species* dei tumori liquidi, viene opposto a [REDACTED] che la *de cuis* non doveva né poteva essere trattata nel reparto di oncologia, così come avvenuto, ma che fosse da indirizzarsi alla unità complessa di [REDACTED]

dei fatti – aveva adottato la circolare n. 342/2007, con cui disponeva proprio in questo senso e che, anzi, l'applicazione della medesima aveva condotto, progressivamente (fra il 2008 ed il 2011), alla riduzione della presa in carico presso Oncologia di pazienti affetti da tumori consimili. La circostanza, si precisa, trova ampio riscontro nelle deposizioni testimoniali dei medici [REDACTED]

comparsa ha riferito in sede penale nel corso del suo esame. Il trattamento

di una patologia di competenza di altra struttura e, comunque, in assenza delle competenze necessarie rappresenta “*fatto assai raro in assoluto*”,

infatti, gli precludeva di accorgersi del macroscopico errore della indicazione “vinblastina 90 mg. a bolo lento (5 minuti)” – errore, si specifica: (i) presente in cartella clinica già dal 23.11.2011, per effetto della materiale

relativa alla seduta del 07.12.2011 materialmente redatta dalla stessa Di Noto - al trattarsi di quantitativo neppure contemplabile nell’esperienza medico-scientifica. Una tale autonomia gestionale, ricorda l’atto introduttivo, si spingeva fino alle operazioni di redazione dei fogli di prescrizione e della cartella clinica, nonché a quelle di timbratura dei fogli di prescrizione interna

false, sottolinea il Requirente, l’accertamento penale di condanna è peraltro ormai irrevocabile.

**IV.1.4.** La condotta del Palmeri, infine, collide con la raccomandazione ministeriale numero 7 del marzo 2008, la quale (punto 4.3, in particolare), nell’occuparsi delle modalità di preparazione e di somministrazione delle



singole prestazioni, ha riguardo anche all'errore di prescrizione.

Quest'ultimo ricorre, ai sensi della raccomandazione, anche in relazione al "processo di scrittura della prescrizione". Poiché, dunque, i medici abilitati a prescrivere in reparto sono i soli str [REDACTED] spetta parte attrice, è venuto meno all'osservanza di ogni regola normativa e cautelare, specie con riferimento all'educazione accademica ed alla vigilanza amministrativa, completa e quotidiana, dei suoi specializzandi.

**IV.2.** A giudizio dell'Ufficio di Procura, pertanto, deve affermarsi la responsabilità del convenuto per le gravi patologie organizzativo-gestionali descritte e direttamente causative del danno erariale indiretto. In questo preciso senso, osserva il Requirente, militano del resto le testimonianze acquisite nell'ambito del giudizio penale di primo grado, ampiamente richiamate in citazione. Esse, oltre agli aspetti medici della vicenda ed al generale iter seguito dai fogli di prescrizione, danno conto nel complesso delle anomalie verificatesi a proposito: della circostanza che non fosse un medico strutturato a firmare le prescrizioni; della separatezza del "gruppo Palmeri" rispetto agli altri strutturati e specializzandi del Dipartimento; della prassi relativa all'apposizione di firme e sigl [REDACTED] nonché dell'utilizzo del timbro in dotazione di quest'ultimo.

**IV.3.** Il Requirente, in tema di elemento soggettivo, è dell'avviso che il [REDACTED] ha gestito il reparto con singolare e massima leggerezza funzionale, incurante degli standard minimi di sicurezza sanitaria e di comune logica, chiaramente incompatibili già solo con l'ipotesi che pazienti affetti da gravi patologie e sottoposti a delicati trattamenti terapeutici, come [REDACTED] potessero essere affidati all'autonomo operato di medici non

strutturati o di studenti, chiamati ad apporre firme sulle prescrizioni terapeutiche ed a gestire il processo prescrittivo. Va ravvisata, aggiunge il Requirente, una complessiva improvvisazione funzionale del convenuto, il quale ha gestito il reparto consentendo di operarvi a soggetti non legittimati e sprovvisti della necessaria esperienza professionale e, per di più, senza adottare le più elementari precauzioni atte a rilevare, almeno, gli errori più grossolani. Il P.M. contabile inoltre valorizza, nell'impianto accusatorio, ulteriori elementi capaci di suffragare la conclusione della piena sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa: l'esortazione [redacted] rivolge alla Direzione Sanitaria. Noto a non dire nulla ai familiari della [redacted] dell'assenza di ogni tentativo, da parte del convenuto, di organizzare una qualche forma di ipotetica ed urgente contromossa curativa quando ebbe a ricevere la notizia del gravissimo errore; l'omessa annotazione in cartella clinica, in concorso [redacted] con l'amministrazione effettuata; l'omissione di [redacted] ai suoi familiari della verità nonché della doverosa tempestiva segnalazione di quanto accaduto alla Direzione Sanitaria.

[redacted]

specializzata in oncologia e di specializzanda in patologia medica, nonché di risorsa umana, nei fatti, da considerarsi pienamente radicata nella struttura organizzativa del reparto.

**V.1.** Posto preliminarmente in evidenza che la responsabilità penale della



convenuta

da giudice

come accertato a suo carico in sede penale, l'assunzione di compiti che non era in grado di svolgere – ciò che, in assenza di suo rifiuto, ne fonda la responsabilità colposa per assunzione secondo la giurisprudenza della Cassazione penale – sia l'espletamento di attività amministrative (emissione di fogli di prescrizione privi di controfirma del medico strutturato e prescrizione di farmaci) che il quadro normativo di riferimento, per converso, chiaramente vietava. Prospetta l'atto introduttivo, infatti, che la Di Noto, in occasione della firma (a n. [redacted] foglio di prescrizione e della sua consegna in data 07.12.2011, non riteneva di verificare - malgrado le sollecitazioni della convenuta Guarnaccia - le diverse, e corrette, indicazioni contenute nella cartella clinica a proposito della seduta di somministrazione del 9.11.2011: seduta immediatamente anteriore a quella del successivo 23.11.2011 in cui l'erronea indicazione (per fat. [redacted] in cartella clinica si sarebbe poi verificato. Le indicazioni risalenti al 09.11.2011, infatti, erano speculari a quelle contenute nella corretta prescrizione interna del 9 novembre che lei stessa aveva sottoscritto. Il costrutto accusatorio, ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa contestata, sottolinea pure che la convenuta si era già occupata di trattamenti terapeutici a base di vinblastina e che, con il Palmeri, aveva partecipato ad una pubblicazione sul linfoma.

VI. Ferma la parzia [redacted] Ufficio di Procura ascrive al [redacted] farmaco,

indicato nella cartella clinica del 23.11.2011, sia – alla luce delle

[REDACTED]

della cifra "0" operata su tale cartella clinica. Un tale errore – sostiene l'atto di citazione – è certamente grave quando sia imputabile alla erronea trascrizione in cartella clinica del dato (invece corretto) ricavato dal Bongiovanni vuoi dai precedenti fogli di prescrizione interna vuoi da quelli indicati nella cartella clinica in relazione alle precedenti sedute di somministrazione del primo ciclo. Lo sarebbe ancora di più, spiega la Procura, laddove si dovesse accreditare la tesi declinata in sede penale dal convenuto e secondo cui, in realtà, egli ebbe a sviluppare un nuovo calcolo matematico destinato a rivisitare precedenti bozze.



**VI.** Con specifico riguardo alle comparenti [REDACTED] Guarnaccia, il Requirente, richiamata l'evoluzione del quadro normativo concernente il profilo professionale degli infermieri (art. 1 co. 3 D. M. n. 739/1994; artt. 1, co. 1 e 2, L. n. 42/1999; artt. 1 e 5 d.lgs. 251/2000; L. n. 43/2006; art. 22 del codice deontologico del 2009), premette che tale figura non costituisce un mero ausiliario del personale medico ma, a ben considerare, un soggetto qualificato e dotato di autonomia nel settore di competenza. Sulla base di tali premesse, dettaglia come appresso gli addebiti rimproverabili alle convenute.

**VI** [REDACTED] ere professionale dal 30.6.1995 e che, peraltro, in data 21.12.2004 aveva partecipato ad un corso sulla manipolazione dei farmaci antitumorali – ha dimostrato assoluta superficialità, atta a connotare di grave colpevolezza la condotta tenuta, in tre occasioni: (i) quando, nel rispondere alla domanda della [REDACTED] *“se le spettasse la sacca e non la*

siringa come nelle precedenti somministrazioni”, ella “*afferma che il farmaco era comunque lo stesso*”; (ii) quando, esaminata la prescrizione unitamente alla dott.ssa Termini, “*ha potuto constatare che non era prevista alcuna diluizione con soluzione fisiologica, diluizione che, comunque, presupponeva una specifica indicazione da parte del medico*”; (iii) quando, a fronte di un quantitativo di farmaco mai trattato in precedenza, ha omesso di dubitare della correttezza della prescrizione pur a fronte della rassicurazione

**VI.2.** La Guarnaccia - infermiera presso il Policlinico dal 1993 ed addetta alla preparazione del farmaco – ha omesso, in termini gravemente colposi, di

singolari nonché di prepararlo secondo modalità inusuali e difficoltose: evenienze, queste ultime, che l’esperienza della comparente non permetteva di trascurare. Ciò, secondo il costrutto accusatorio, benché la Guarnaccia fosse stata rassicurata dalla [redacted] distinte conversazioni telefoniche da lei avviate, de [redacted] prescrizione – secondo le risultanze della cartella clinica – e delle modalità di preparazione del farmaco.

**VII.** Il P.M. contabile, inoltre, precisa lo sviluppo e gli esiti del giudizio penale che ha intercettato e, per quanto di ragione, ancora intercetta i fatti di causa:

a) con sentenza n. 6614/2015, la Quinta Sezione penale del Tribunale di Palermo aveva condannato tutti i comparenti per il reato di cui agli artt. 113

e 589 c.p. (capo a) per avere gli imputati, in cooperazione fra loro,

[REDACTED]

altre 105 occasioni (artt. 110, 81, 481 c.p.; capo c). La decisione di prime cure condannava poi i sanitari, in solido con l'Amministrazione danneggiata, al risarcimento del danno, a favore delle parti civili costituite, con provvisoria complessiva di €. 1.940.000,00;

**b)** con sentenza n. 5357/2017, la Sesta Sezione della Corte di Appello penale di Palermo - accolto il concordato, previa rinuncia ai motivi di appello, ex art. 599 bis c.p.p., della con [REDACTED] con conseguente riduzione della pena inflitta [REDACTED] pena accessoria - **(i)** riduceva la già pena inflitta alla convenuta Clotilde Guarnaccia ad anni 2 e mesi 10 di reclusione, eliminando la pena accessoria; **(ii)** riduceva la pena inflitta [REDACTED] grado, previa concessione in suo favore delle attenuanti generiche, rispettivamente, ad anni 4 (capo a) e mesi 4 (capo b), con interdizione della professione medica per anni 4; **(iii)** condannava, inoltre, il convenuto [REDACTED] la sanzione inflittagli in primo grado ad anni 4 (capo a) e mesi 8 di reclusione (capi b e



c), con interdizione dalla professione medica per anni 4; (v) confermava la condanna del convenuto Palmeri, ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, con interdizione dalla professione medica [REDACTED] confermava nel resto la sentenza appellata;

e) con sentenza n. 20270/2019, la quarta Sezione della Corte di Cassazione: (i) annullava la sentenza di secondo grado quanto ai componenti Palmeri e Guarnaccia, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Palermo; (ii) annullava con rinvio la sentenza, inoltre, quanto alle

[REDACTED]

civili nel giudizio di legittimità;

d) con la sentenza n. 1046/2020, emessa in sede di rinvio, la Seconda Sezione della Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 6614/2015: (i) ha assolto la convenuta Guarnaccia per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili imposte a suo carico in

primo grado; (ii) ha ridotto le

anni due di reclusione per il re

per il reato di cui al capo b con

le sanzioni irrogate al convenuto

reato di cui al capo a), e ad a mesi cinque di reclusione, per i reati di cui ai

capì b) e c), con sanzione accessoria di anni tre; (iv) ha ridotto, quanto al

Palmeri, ad anni tre la pena di reclusione inflittagli per il reato di cui al capo

a), nonché la durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione

medica; (v) ha confermato nel resto la sentenza appellata, condannando,

altresì, [redacted] che danneggiata quale  
responsabile delle ulteriori spese  
processuali [redacted]

e) avverso la sentenza di appello [redacted] denunziata in sede di  
rinvio, hanno proposto ricorso per cassazione – attualmente pendente - il

[redacted]  
la Suprema Corte, quest'ultima limitatamente al capo della sentenza di  
secondo grado che ha mandato assolta la convenuta Guarnaccia.

**VIII.** Ad eccezione del B [redacted]  
prodotto memoria difensiva [redacted]  
23.11.2021), la Guarnaccia [redacted]


**VIII.1** Il Palmeri – nel premettere che la controversia attiene ad *“un fatto tragico e gravissimo...causata da uno scarto enorme tra trattamento terapeutico corretto e trattamento letale praticato”*, in ogni caso, da governare emotivamente – evidenzia, anzitutto, che il ricorso per cassazione da lui proposto, ed allo stato pendente (R.G. 32508/2020), è in procinto di imminente fissazione in quanto già chiamato per l'udienza del 15.12.2021, salvo essere stato rinviato a nuovo ruolo per un vizio di procedura che ne aveva inibito la trattazione all'udienza già fissata. Proprio lo stato del procedimento di cassazione, oltre che la pendenza di un diverso giudizio civile (r.g. n. 20879/2016) da lui instaurato nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, lo ha indotto – espone il convenuto - a non formulare controdeduzioni in sede pre-processuale, confidando dunque nella possibilità di documentare la propria estraneità alla contestazione



rivoltagli in forza delle attese sopravvenienze processuali. Peraltro, non senza osservare che lo stesso tenore dell'invito a dedurre lo aveva dissuaso dal approfondire in sede preprocessuale un apporto difensivo, visto che, alla luce della relazione ispettiva ministeriale/regionale, l'impianto accusatorio appariva irragionevole sia per le condotte addebitategli sia per la quota di danno imputatagli.

**VIII.1.2.** Il comparente, invocando la previsione dell'art. 106 c.g.c., richiede dunque che il presente processo sia sospeso nelle more della definizione di quello penale di cassazione. La valutazione delle concrete circostanze rende evidente, infatti, l'incidenza dell'esito del giudizio penale ai fini della decisione del giudice contabile. Reitera la richiesta, inoltre, quanto al processo civile da lui instaurato (r.g. n. 20879/2016).

**VIII.1.3.** Il Palmeri deduce, altresì, l'assenza di certezza, concretezza ed attualità del danno sul rilievo che il nocumento contestato in citazione corrisponde agli esborsi corrisposti in ragione della provvisionale contenuta sentenza penale di condanna di primo grado, priva, tuttavia, di autorità di giudicato. I caratteri tipici ed essenziali del danno erariale indiretto, cioè, si materializzerebbero solo a fronte della previa formazione del giudicato.

**VIII.1.4.** Aggiunge il convenuto che le condotte tenute da terzi (in particolare della  aziendali) si sono rivelate idonee ad escludere qualsiasi sua responsabilità, elidendo ogni rapporto causale rilevante ai fini del prodursi dell'illecito amministrativo che occupa. Precisa, in particolare, di essere diventato Responsabile della Direzione della Struttura Complessa per cui è causa solo il 16.12.2011: alla data della fatale infusione, dunque, *“non avrebbe potuto far nulla, perché sono state messe in*

*atto procedure di falsificazione e di occultamento finalizzate proprio ad impedirgli di vedere e di sapere".* Prospetta che, in data 07.12.2011, era impegnato in Consiglio di Facoltà e che, pur quando in reparto, non si sarebbe di certo occupato della somministrazione del farmaco, trattandosi di attività affidata ad altri esecutori. Escluso ogni suo apporto commissivo, neppure può adombrarsi – se [REDACTED] azione degli obblighi di vigilanza e di controllo da cui è onerato: essi non hanno infatti un contenuto pervasivo tale da escludere che si potesse fare legittimo affidamento sulla correttezza dell'operato – integrante "attività banale" – altrui. A diversamente opinare, egli sarebbe gravato da una "responsabilità per posizione".

**VIII.1.5.** Il comparente richiama poi, estensivamente, i contenuti della relazione ispettiva ministeriale-regionale, la quale ha messo in rilievo i molteplici elementi di criticità imputabili alla direzione aziendale del Policlinico. Gli stessi, del resto, sono nei fatti quei medesimi elementi valorizzati dalla decisione della Corte di Cassazione n. 20270/2019 e dalla sentenza di rinvio della Corte di Appello, quest'ultima, in particolare, per ridurre la condanna infertagli. Conseguentemente, ritiene il Palmeri, erra l'atto di citazione a contestargli la violazione degli standard minimi di sicurezza rispetto ai quali, anzi, se egli non vantava alcun "ruolo guida" certamente sono ascrivibili, invece, alla sola (dis)organizzazione dell'Amministrazione danneggiata. Ove quest'ultima, per vero, si fosse conformata alle linee guida del 1999 ovvero alla raccomandazione del Ministero della Salute del 2008, certamente l'evento infausto mai si sarebbe verificato.



**VIII.1.6.** A dimostrazione della parzialità della impostazione accusatoria, parte convenuta richiama:

- i fatti costitutivi della domanda risarcitoria rivolta nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza per omessa adozione delle basilari misure di organizzazione dell'attività medico assistenziale nonché per violazione di specifiche norme cautelari aventi la loro fonte nella legge e nelle *best practices* diffuse;

- le contestazioni scritte, e versate in atti, da lui mosse all'Azienda a fronte delle richieste di rivalsa infondatamente reclamate da quest'ultima;

- la circostanza per cui, sia pur con riserva, mai ha inteso sottrarsi agli obblighi provvisoriamente determinati a proprio carico in forza della pronuncia penale di primo grado, compiendo atto di prontezza nei confronti dei familiari della sig.ra Lembo cui – unico tra gli imputati – ha infatti corrisposto le somme portate dalle quietanze prodotte in giudizio.

**VIII.1.7.** Sulla base delle argomentazioni rassegnate conclude, in via preliminare, per la sospensione del giudizio e gradatamente, nel merito, per il suo proscioglimento da ogni addebito. In via ulteriormente subordinata, richiede esercitarsi il potere di riduzione dell'addebito anche in considerazione delle altrui responsabilità.

**VIII.2.** La Di Noto, in sede di comparsa, prospetta anch'ella di aver impugnato per cassazione la decisione della Corte di Appello n. 1046/2020, sebbene con riguardo al trattamento sanzionatorio ivi comminatole e che tale giudizio ha importanza pregiudiziale e fondamentale al fine di escludere la sua responsabilità amministrativa “*con specifico riferimento alla posizione* [redacted] *qualità di tutor della stessa all'epoca dei fatti*”.

Poiché, si osserva, la violazione dei doveri di prudenza, controllo e vigilanza gravanti sul tutor è di per sé capace di escludere il nesso di causalità e la colpa grave nella comparente, [REDACTED] a sospeso ai sensi dell'art. 106 c.g.c. nelle more del [REDACTED] penale.

**VIII.2.1.** La comparente – evocando il combinato disposto dagli artt. 2056 e 1227 co. 2 c.c. – illustra l'incidenza che va riconosciuta, ai fini della corretta valutazione dei fatti di causa, al concorso del "*fatto colposo altrui*". Ciò, segnatamente, secondo tre distinte prospettive argomentative.

a) In primo luogo, emerge chiaramente che l'Ente danneggiato per anni è rimasto gravemente inadempiente nella implementazione (ai sensi: dell'art. 18, co. 3 della L.R. Sicilia n. 5/2009, quanto al sistema di qualità aziendale; dell'*incipit*, del punto 4.3, 4.4., 4.5. e del capitolo 6 della raccomandazione ministeriale n. 7/2008, quanto ai controlli di sicurezza, alle procedure di prescrizione e alla formazione) di adeguati protocolli relativi alle tematiche centrali qui in discussione: circostanza che, non casualmente, ha formato oggetti di considerazione nella sentenza di Appello n. 1046/2020.

b) In secondo luogo, l'Azienda danneggiata è rimasta assolutamente inadempiente all'obbligo di fornire copertura assicurativa ai medici in formazione specialistica almeno fino al 31.12.2012 come dimostra in atti: obbligo discendente dall'art. 41 co. 3 del d.lgs. n. 368/1999, dal D.P.C.M. 06/07/2007 e, da ultimo, dai Protocolli stipulati il 12 agosto 2009 fra Regione Siciliana ed Università di Palermo. Sicché, la sottoscrizione tempestiva della polizza assicurativa prevista dalla legge e dal protocollo regionale avrebbe escluso in radice il verificarsi del danno indiretto.

c) Le argomentazioni svolte sub a) e b), in ogni caso, rilevano al fine



escludere totalmente il risarcimento del danno contestato sia ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. sia ai sensi dell'art. 1 co. 1 *quater* L. 20/94, atteso che entrambe le omissioni descritte hanno cagionato "in toto" il verificarsi del nocumento erariale.

**VIII.2.2** [redacted] dell'opinione che le stesse argomentazioni appena [redacted] VIII.2.1. lett. a) e b)] escludano *ab imis* il rapporto di causalità tra condotte contestate ed evento dannoso. Infatti, la semplice preposizione di un farmacista alla preparazione dei farmaci antitumorali avrebbe certamente interrotto il nesso causale che ha condotto al decesso della Sig. [redacted] l'aggiornamento professionale del personale addetto alla gestione dei farmaci – e, più complessivamente, il corretto adempimento da parte dell'Azienda degli obblighi legali relativi alla sicurezza nella gestione dei farmaci – ovvero la stipula della polizza assicurativa avrebbero verosimilmente evitato, rispettivamente, l'evento fatale ed il danno erariale.

**VIII.2.3.** In punto di elemento soggettivo, la comparente, nell'esortare una lettura autonoma delle sentenze penali, prospetta l'esistenza di precisi elementi che sconfessano la gravità della colpa addebitata. Oltre al "descritto contesto generale" – connotantesi per l'assenza di ogni misura di sicurezza – [redacted] di essere stata un "*medico non strutturato, e [redacted] controllo del suo tutor, Prof. Sergio Palmeri*", il quale, nelle statuizioni del Giudice penale d'Appello, è stato condannato anche per tale ultima qualità e, partitamente, per aver omesso il "*doveroso controllo sull'operato degli specializzandi*". Del resto, anche considerando la sua imputazione, appare chiaro che la comparente

meramente *“ratificava il contenuto della prescrizione interna relativa sempre alla seduta del 07.12.11”* di cui a [redacted] In estrema sintesi, alla comparente non si può [redacted] generalizzata disorganizzazione del Policlinico - e di quella specifica Unità Operativa nella quale si è trovata ad operare - né tanto meno l'errore materiale nella trascrizione della posologia del farmaco fatale [redacted] la mancata percezione dell'errore, dunque, [redacted] appello, nella *“totale sconoscenza del farmaco prescritto”*. La convenuta, quindi, sottolinea di essere stata essa stessa vittima della disorganizzazione operativa imputabile [redacted] non aveva potuto apprendere il corretto [redacted] trovava presso il Reparto. Sotto [redacted] che la mancata conoscenza del farmaco possa esserle rimproverata a titolo di colpa grave, atteso che:

- secondo quanto [redacted] preso in cura, in [redacted] violazione della cir [redacted]
- il suo apporto concreto è consistito nella mera *“ricopiatura”* della prescrizione, ciò che non può valere, di certo, a ritenerla competente in tale particolare campo terapeutico;
- nel caso della Sig.ra Lembo, il protocollo ABVD venne usato la prima volta in reparto;
- la pubblicazione sul linfoma, cui aveva partecipato, esprime un approfondimento teorico e non [redacted] senza pratica sulle particolarissime cure prescritte all [redacted]



- fuori sesto è la evocazione della cd. colpa per assunzione di cui vi è traccia in citazione.

**VIII.2.4.** La convenuta conclude, dunque, affinché il processo venga sospeso, fermo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, affinché si faccia largo uso del potere riduttivo intestato alla Corte.

**VIII.3.** La convenuta [REDACTED] enziare l'assenza di ogni suo apporto causativo al [REDACTED] ritiene utile premettere quale sia stato il suo specifico ruolo all'epoca dei fatti. Precisa, allora, di essersi limitata ad eseguire la somministrazione del farmaco senza poter in alcun modo sindacare i termini della prescrizione, redatta, infatti, da chi vi era tenuto. Al pari del Giudice penale, anche l'Ufficio di Procura – osserva parte convenuta - dà atto del fatto che gli errori commessi dalle infermiere trovano, in realtà, il loro antecedente causale nelle condotte colpose riconducibili al Palmeri. Anzi – viene rimarcato – è proprio il Giudice penale a precisare che le condotte colpose diverse da quelle del Palmeri non hanno rappresentato un evento abnorme o imprevedibile ma, al contrario, *“la semplice e tragica concretizzazione di quei rischi che trovano tutti premessa e spiegazione negli altrettanto gravissimi addebiti che vanno ricondotti in capo al predetto Palmeri”*. Prospetta, ancora, che la sua posizione è ben più defilata rispetto a quella della stessa Guarnaccia, sì come si legge nella decisione penale, la quale infatti non manca di sottolineare che la sua condotta si pone alla fine della sequela di errori ed omissioni degli altri protagonisti della vicenda.

**VIII.3.1.** La convenuta oppone l'insussistenza di ogni colpa grave nella condotta tenuta, ricordando che, oltre ad aver meramente eseguito delle

prescrizioni, la Guarnaccia le aveva ribadito la correttezza della prescrizione, invitandola a procedere all'infusione a mezzo flebo anziché con siringa. In questa scia argomentativa [REDACTED] e la colpa grave – elemento essenziale ai fini della affermazione della responsabilità amministrativa - deve essere valutata *ex ante* e che il P.M. contabile dovrebbe contestualizzare l'accusa sia in rapporto alle mansioni sia in relazione alla specificità della vicenda. Con riguardo a tale ultimo profilo, inoltre, non vi era alcun motivo che potesse indurre la convenuta a non dar seguito alle prescrizioni quando esse erano state confermate dalla Guarnaccia che, in merito, aveva per due volte interloquito [REDACTED]



**VIII.3.2.** Richiamati anch'ella le carenze organizzative del reparto e dell'Amministrazione, rimediate alla luce delle previsioni della n. 24/2017 e della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità medica, assume, inoltre, che al più la quota di danno addebitabile è pari al 50% del 2,5% contestatole in citazione.

**VIII.3.3.** La convenuta conclude, pertanto, per il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, per la riduzione del *quantum* risarcitorio.

**VIII.4.** La convenuta Guarnaccia richiede rigettarsi la domanda attorea, facendo leva sulla sentenza n. 1046/2020 con cui il Giudice di Appello l'ha assolta dal reato contestale con formula piena e liberatoria. Espone, infatti, che ella era esclusivamente addetta alla preparazione dei farmaci richiesti dai medici dei singoli reparti e che non aveva alcun potere discrezionale circa le prescrizioni richieste dai singoli medici né, evidentemente, di rifiutarne l'esecuzione. Oppone alla contestazione accusatoria – che ne individua la negligenza nel lasso di tempo non breve in cui si è occupata della

preparazione di farmaci antitumorali – sia il rilievo che la stessa mai è stata chiamata a partecipare a corsi di formazione specificatamente dedicati alla manipolazione del farmaco Vinblastina, sia le circostanze, evidenziate in sede di appello, che la materia della farmacologia non faceva parte del suo ciclo di studi universitari e che non vi era un farmacista nella sezione dell'UMACA. Prospetta che i profili riguardanti posologia e proporzionalità della somministrazione dei farmaci per cui [REDACTED] come ad ogni paziente, sono avvinati dalla esclusiva competenza dei medici e non certo del personale infermieristico. Del resto, la mancata esecuzione dei suoi doveri d'ufficio l'avrebbe esposta per di più ad essere sottoposta a sanzione disciplinare. Sottolinea, ancora, di aver telefonato al reparto richiedente il farmaco per chiedere conferme sui dubbi nutriti: cosa che la Di Noto, medico oncologo già specialista, faceva verificando la correttezza della prescrizione e della posologia. Puntualizza, da ultimo, di aver ricevuto precise istruzioni a proposito della predisposizione della sacca in cui introdurre il farmaco poi somministrato.

**IX.** In data 03.01.2022, il Requirente ha depositato in giudizio quattro distinti atti contenenti note di replica alle memorie difensive depositate da ciascuno dei convenuti. A tali note, inoltre, tutti i comparenti hanno controreplicato in forza degli scritti depositati il 28.01.2022 e, dunque, tempestivamente rispetto al termine loro assegnato dal Collegio, a tale fine, con ordinanza a verbale di udienza del 19.01.2022: provvedimento, quest'ultimo, con cui contestualmente la discussione del giudizio veniva rinviato all'odierna udienza. Gli scritti illustrativi di parte attrice e di parte convenuta ribadiscono, in chiave argomentativa, le ragioni di fondatezza

delle rispettive tesi difensive, enucleate (dal Requirente) in citazione e (dai convenuti) nelle memorie di costituzione, illustrando altresì le motivazioni che presidiano un giudizio di infondatezza delle tesi delle rispettive controparti. In termini parzialmente innovativi rispetto alle difese già [redacted] mente, nelle note [redacted] epositate in atti [redacted] osserva che la [redacted] nori del tessuto [redacted] eva la unità di [redacted] fase di evidente [redacted] regressione), così come aveva trattato, in precedenza, molti casi analoghi al suo.



X. All'udienza del 09.02.2022, le parti presenti, come da verbale, hanno ampiamente discusso, ribadito la fondatezza delle proprie tesi difensive e la infondatezza di quelle avversarie. Hanno concluso, quindi, conformemente ai propri scritti.

### DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 93 c.g.c., il Collegio dà atto anzitutto della contumacia del convenuto [redacted] cui l'Ufficio di Procura ha ritualmente notificato, in [redacted] per via telematica, l'atto introduttivo del giudizio unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, sì come emerge dalla pertinente attestazione di consegna in atti. L'indirizzo pec utilizzato corrisponde a quello (guido.salvadoridelprato@milano.pecavvocati.it) del difensore nominato dal Bongiovanni, sulla base di apposita procura depositata in sede pre-

processuale, nell'atto di controdeduzioni. Ne segue la ritualità della notificazione eseguita dal Requirente ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 co. 1 bis e 88 co. 5 e 6. c.g.c., letti in relazione dall'art. 6 co. 4 c.g.c.

**1.1.** Ancora, *in limine*, priva di seria consistenza deve dirsi l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla [redacted] replica depositate in atti dall'Ufficio di Procura il 03 [redacted] te, infatti, da un lato ha omesso di richiedere, in sede di discussione, che si verbalizzasse l'eccezione, in conseguenza decadendone; dall'altro, con il deposito di controrepliche sul merito, la convenuta ha accettato il contraddittorio sulle stesse. In ogni caso, considerato che le repliche scritte del Requirente non introducono alcun nuovo profilo accusatorio – limitandosi ad argomentare della infondatezza delle tesi difensive avversarie – e che ai convenuti è stato accordato ampio spazio per controreplicare per iscritto (come in effetti avvenuto), deve dirsi inesistente ogni *vulnus* delle garanzie difensive della comparente. L'eccezione, in conclusione, va disattesa.


**2.** Alla stregua del concreto atteggiarsi dei fatti di causa, va esaminata prioritariamente la questione dedotta [redacted] sa assenza, nel danno erariale indiretto contestato, di [redacted] concretezza ed attualità. Siffatta questione – pur attenendo tecnicamente al merito della vertenza, per integrare il suo accertamento il primo presupposto dell'eventuale affermazione della responsabilità amministrativa (fra le tante, C. conti, III Giur. Centrale d'Appello, n. 2/2020; questa Sezione, n. 847/2020) – è infatti astrattamente atta a privare di interesse, ove accolta, la “preliminare” richiesta [redacted] di sospensione del presente giudizio nell' [redacted] penale agli effetti

dell'accertamento delle personali responsabilità penali di questo convenuto.

L'argomentazione difensiva, ancorata al rilievo secondo cui gli esborsi per cui è processo hanno avuto luogo in ragione di *mera* provvisoria contenuta in sentenza penale di condanna non definitiva, come tale priva di autorità di giudicato, è infondata. In senso diverso va rammentato che, ai fini della configurabilità del danno erariale indiretto, è sufficiente il pagamento ad opera della pubblica amministrazione a terzi sulla base di una sentenza meramente esecutiva ovvero anche di una provvisoria contenuta in sentenza penale pur non passata in giudicato: ciò che, integrando la *deminutio patrimonii* dell'Ente, conferisce al documento erariale i predicati di certezza ed attualità più sopra indicati (*ex multis*, C. conti, sez. II App., sentt. nn. 180/2019 e 139/2016 con ampi richiami; Id. Sez. I, sent-ord. n. 362/2018 e sent. n. 43/2014; App. Sicilia, nn. 146/A/2018 e 216/A/2016; C. conti, Sez. Giur. per il Lazio, n. 11/2020; Id. Sez. Toscana, n. 72/2020; C. conti, SS. RR., n. 14/2011). Il danno erariale, diversamente da quanto parrebbe sotteso alla deduzione difensiva del Palmeri, non deve dimostrarsi anche irreversibile (C. conti, Sez. II d'Appello, n. 205/2021 e 249/2020). Nel caso di specie, poi, è tutt'altro che giuridicamente irrilevante, onde venga riaffermato il consolidato orientamento richiamato, la circostanza per cui le statuizioni civili che attingono il responsabile civile ex art. 185 c.p. (ossia l'Amministrazione danneggiata in questo processo), e sulla cui complessiva base è avvenuto l'esborso contestato, siano coperte da giudicato nei riguardi dell'Amministrazione danneggiata a seguito di reiezione dell'appello interposto dall'Azienda Ospedaliera (cfr. sent. n. 5357/2017 della Corte di Appello di Palermo, VI Penale, pp. 73 e ss.) e della omessa impugnazione



per cassazione (cfr. pag. 83 della sentenza n. 1046/2020 della Corte di Appello di Palermo, II Sezione Penale) del (primo) *decisum* di secondo grado in *parte qua* (sul punto, cfr. C. conti, Seg. Giur. per la Regione Calabria, n. 408/2019, conf. da C. Conti, Sez. I Centrale d'Appello, n. 133/2021).



del giudizio penale di cassazione meglio identificato in narrativa. Il Collegio osserva sul punto che, ai sensi dell'art. 106, primo comma, c.g.c., "*il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*". Nell'interpretare la disposizione, le Sezioni Riunite di questa Corte (*ex multis*, ord. n. 9/2018; ma già in relazione agli artt. 295 e 296 c.p.c., cfr. C. conti, SS. RR., sent. n. 14/2011/QM e ord. n. 2/2015, nonché C. conti, Sez. I, nn. 379/2004 e 610/2015; Sez. III, n. 397/2009; Cass. SS.UU., n. 1532/1997) hanno chiarito che, quantunque la norma evocata preveda la possibilità di sospensione del processo contabile in ragione della pendenza di altra controversia civile, penale o amministrativa, di regola la causa penale non assume carattere pregiudiziale rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa. L'orientamento illustrato, dunque, ribadisce la separazione tra i due ambiti di giurisdizione, quello penale e quello contabile, evidenziando che la cognizione piena del rapporto controverso spetta alla Corte dei conti senza

limitazioni correlate alla contemporanea pendenza del processo penale, ancorché, dunque, vertente in ordine alla commissione degli stessi fatti materiali sottesi alla dedotta responsabilità amministrativa. Anche perché, per quanto vertenti sui medesimi fatti storici, “*i due giudizi presentano differenti finalità che rendono le componenti oggettive e soggettive delle fattispecie in esame accertate dal giudice penale del tutto non vincolanti per quello contabile*” (cfr., *ex ceteris*, C. conti, Sez. I, n. 133/2021; per l’applicazione di questo consolidato principio anche al caso di danno indiretto derivante da provvisoria contenuta in sentenza penale non definitiva, pendente gravame, che accerta a carico degli imputati il reato di cooperazione in omicidio colposo ex artt. 113 e 589 c.p., cfr. altresì C. conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, n. 178/2018). Nella fattispecie concreta, peraltro, l’amplissimo corredo documentale presente in atti è tale da consentire, secondo le autonome valutazioni di pertinenza di questa Corte, la ricostruzione dei fatti di causa, a partire da quelli *materiali*, i quali, come si sta per dire, sono del resto largamente incontrovertibili *inter partes*. Ne deriva, anche per tale ragione, l’insussistenza di ogni ragione che legittimi la sospensione del giudizio. Omologo tessuto argomentativo fonda, *a fortiori*, la reiezione della richiesta del Palmeri di sospensione del giudizio contabile nelle more di quello civile risarcitorio ed attivato dallo stesso nei confronti dell’Amministrazione danneggiata, al trattarsi peraltro di giudizi che, per *causa petendi e petitum*, risultano fra loro non sovrapponibili e certamente inidonei ad esprimere un rapporto di necessaria pregiudizialità dell’uno (quello civile) rispetto all’altro (quello contabile).

4. All’esame nel merito della domanda formulata dal Requirente – che



deve trovare parziale accoglimento – il Collegio ritiene necessario anteporre alcune precisazioni, imposte dalla complessità della vicenda per cui è causa e da contestuali ragioni di rigore espositivo oltre che di sinteticità.

**4.1.** Conviene puntualizzare, sin da subito, che i fatti materiali posti a fondamento dell’impianto accusatorio (cfr. *supra* punto III) trovano plastica descrizione negli accertamenti racchiusi nelle decisioni con cui l’Autorità Giudiziaria penale ha definito i diversi gradi di giudizio che hanno coinvolto - e, talora, continuano a coinvolgere - i comparenti. Ancora la stessa sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1046/2020, pronunciata in sede di rinvio dal giudizio “rescindente” di cassazione, avverte il bisogno di puntualizzare che, per il rispetto dovuto alla tragicità della vicenda umana sottesa a quel processo penale, la descrizione dei fatti ha da essere svolta con “*particolare precisione*” e con “*grande attenzione*” (pag. 1 della sentenza n. 1046/2020). Ora, indipendentemente dalla formazione del giudicato penale sostanziale sull’accertamento di tali accadimenti (su cui, pag. 11 della sentenza n. 1046/2020), questo Collegio - salvo le “appendici” che dovessero rivelarsi necessarie in prosieguo – non ravvisa alcuna ragione di metterli in discussione o di ricostruirli diversamente e, tanto, anche all’esito dell’autonomo approfondimento compiuto dell’intero compendio documentale in atti. Del resto, sono gli stessi convenuti ad ammetterli o a non contestarli in questo giudizio; mentre la disamina dei (sei) motivi di ricorso per cassazione proposti dal Palmeri (all. 1 alla memoria di costituzione) – l’unico fra i comparenti che, in tesi e negli stringenti limiti consentiti dal giudizio di legittimità, potrebbe denunziarne ancora il travisamento ad opera della Corte di appello in sede di rinvio per essere stato

il suo gravame divisato, per la prima volta, da quella Corte – non offre alcuna significativa motivazione per rimeditarli. In conseguenza, fatto più estensivo rinvio (ex art. 5 c.g.c. ed art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016) alla sentenza di appello n. 1046/2020 (pp. 11 a 27) per la ricostruzione dei fatti materiali, deve dirsi processualmente acquisito in questo giudizio: la causa del decesso della paziente (tossicità sistemica indottale dalla inoculazione a mezzo flebina dell'abnorme quantitativo di 90 mg. di vinblastina); la paternità delle condotte consistite nel reperimento e nella preparazione del farmaco (Guarnaccia), nonché della inoculazione della dose letale alla



**4.2.** In secondo luogo, trattandosi di questione variamente intercettata dalle opposte prospettazioni difensive, va fatta chiarezza – per quanto di stretto interesse in questa sede - sullo stato in cui versa, a proposito di

ciascuno dei convenuti, il giudizio penale che ha preso la stura dal decesso della [redacted] al fine di stabilire la eventuale efficacia pregiudiziale (art. 630 bis c.p.p.), in questo giudizio, delle sentenze rese via via dall'AGO. Non senza richiamare, in questa sintetica operazione ricostruttiva, eventuali passaggi motivazionali di quelle decisioni ove funzionali a contribuire ad una compiuta lettura della vicenda per cui è processo.

a)

cass

202

di

contestato il solo capo A della contestazione accusatoria penale (per il quale, cfr. *funditus*, pag. 50 e ss. della sentenza di appello n. 1046/2020) - per non essere stato notificato il decreto di citazione del giudizio di appello all'imputato nel domicilio da questi eletto. In conseguenza, la Suprema Corte ha rimesso alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, la rinnovazione integrale del grado di appello rispetto a tale imputato. A sua volta, la sentenza n. 1046/2020 perviene, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 6614/2015, alla condanna del prevenuto (pagg. 49 a 80) per il reato di cui al Capo A, infliggendogli la pena di tre anni di reclusione e sanzione accessoria dalla interdizione dalla professione medica per eguale periodo. Conferma, altresì, nei suoi confronti le statuizioni civili della sentenza di prime cure e lo condanna, in solido con l'amministrazione danneggiata, alla refusione delle spese processuali del secondo grado di appello. Risulta dalla produzione del Requirente (all. 22, pag. 100), la

proposizioni [redacted] per cassazione – come peraltro  
già si è detto [redacted] ultimo (all. 1 alla memoria di  
costituzione [redacted] zioni sentenza di appello di  
condanna hanno formato oggetto di doglianza critica. Poiché la sentenza di  
appello 1046/2020, per questo convenuto, è attualmente *sub iudice* non  
ricorre dunque un giudicato penale né si pone, evidentemente, alcuna  
questione di efficacia extra-penale della sentenza di condanna (ex art. 651  
c.p.p.).

b) [redacted] risulta dalla sentenza di appello n. 1046/2020  
(pag. 45), questo convenuto, anzitutto, è stato condannato (e la circostanza  
non risulta opposta dal contumace) con sentenza del GIP del Tribunale di  
Palermo del 21.06.2019 (successiva dunque al passaggio in decisione,  
avvenuto il 06.03.2019, del ricorso in Cassazione definito con la sentenza n.  
20270/2019), ormai *res iudicata*, per il “*gravissimo reato*” ex artt. 476 e 493  
c.p. commesso in occasione della falsificazione della cartella clinica della  
[redacted] cancellazione dello “0” in corrispondenza della  
annotazione “90” mg. di vinblastina da lui erroneamente indicata in data  
23.11.2011. Il Bongiovanni, poi, avverso la sentenza della Corte di Appello  
di Palermo n. 5357/2017 – che ne confermava la penale responsabilità per i  
reati contestatigli ai capi di imputazione A (omicidio colposo in  
cooperazione con tutti gli altri co [redacted] a falsità ideologica  
in certificati in concorso con la s [redacted] anche in occasione  
della vicenda del foglio di prescrizione interna relativo alla Lembo del  
[redacted]



attraverso cinque doglianze (punti 11 a 15, pp. 14 a 19 della sentenza di cassazione). La Suprema Corte ha disatteso, in primo luogo, quelle con cui il Bongiovanni censurava la sua affermazione di responsabilità per il reato ascrittogli al capo A di imputazione specie sotto il profilo: (i) della erronea sussunzione operata dalla Corte territoriale della condotta “imperita”, registrata a suo carico, al concetto di “imperizia” declinato dalla giurisprudenza di legittimità (punto 5, pag. 30 della decisione di Cassazione) e della sua qualificazione piuttosto in termini di negligenza, come tale non rimproverabile penalmente alla luce dello *ius superveniens* di cui all’art. 3 della D.L. n. 158/2012 conv. in L. 189/2012; (ii) della “rimproverabilità concreta” della condotta da lui tenuta e di inesigibilità nei suoi confronti di quella per converso attesa e doverosa, per non aver egli completato il percorso di studi di formazione specialistica (punto 6, pag. 33); della pretesa rilevanza interruttiva (punto 8, pag. 35) del nesso di causalità fra la sua condotta e l’evento (morte della Lembo) da identificarsi nel rapporto causale con l’evento da riconoscersi alle sopravvenute condotte della Di Noto (che non aveva formulato “*motivi relativi all’efficacia causale della sua condotta avendo la medesima concentrato il proprio ricorso solo su temi incidenti sulla mitigazione della pena*”, ciò che implicava ed implica che “*nel processo il valore del suo (della Di Noto) contributo causale alla determinazione dell’evento morte è incontestato*”: punto 8.1, pag. 35 della sentenza di cassazione) e della Guarnaccia. In secondo luogo, la Corte di legittimità ha rigettato (punti 13 e 14, pp. 42 a 44 della sentenza) le critiche [redacted] tentativo comune, anche [redacted] ed autonomo profilo di

censura (punto 13.2., pag. 43 della sentenza) parimenti, tuttavia, rigettato - al *decisum* di condanna di appello laddove ne aveva affermato la penale responsabilità in relazione ai capi di imputazione B e C della contestazione e, dunque, per il delitto di cui agli artt. 81 e 481 c.p. (falsità ideologica in certificati). Infine, la Suprema Corte ravvisava una contraddittorietà interna nella motivazione della sentenza impugnata (punto 18.1, pag. 45) - ove valorizzava il deficit organizzativo della struttura aziendale ai fini della riduzione del trattamento sanzionatorio irrogato per solo il reato contestato sub B dell'imputazione benché, per sua natura, doloso - e, in accoglimento



precedenza inflitto *"avuto riguardo alle premesse appena precisate"* (punto 19, pag. 47). Queste ultime si riassumono, secondo l'impianto motivazionale che fonda la statuizione di accoglimento, nel rilievo che i fattori di disorganizzazione complessiva del reparto e della struttura - posti in evidenza dalla stessa sentenza annullata - *"sono condizioni incidenti sul grado di rimproverabilità della condotta, che non possono venire tout-court ignorate nella determinazione della pena per il reato colposo"*, dovendo gli stessi *"riversarsi sul giudizio relativo alla sanzione penale irrogata per il reato colposo, essendo detto quadro quello in cui maturano la negligenza e*

*l'imperizia dei medici coinvolti...*" (punto 18.1, pag. 46). A sua volta, la sentenza di appello di rinvio n. 1046/2020 - rilevato (pag. 43) che la decisione di legittimità aveva così posto la "*parola fine alla trattazione... dei vari e articolati profili di riesame nel merito*" (e dalla Di noto) e che, dunque, per tale prevenuta (e la sentenza 5357/2017 "*ben può considerarsi passata in autorità di cosa giudicata*" – rideterminava il *quantum* sanzionatorio nei termini già chiariti in narrativa. La decisione di appello di rinvio risulta anch'essa impugnata per cassazione dal [redacted] pag. 100 della produzione del Requirente) e, pertanto, siffatta decisione – pur se in tesi attinta da doglianze riguardanti le sole statuizioni penal-sanzionatorie – non integra sentenza penale irrevocabile di condanna ai sensi del combinato disposto dagli artt. 648 e 651 c.p.p.

c) [redacted] per larga parte quanto già osservato in relaz. [redacted] sia pure con alcune precisazioni e, in particolare, le seguenti: che, per tale convenuta, l'affermazione di responsabilità penale riguarda i soli reati ascrittibile ai capi A) e B) della contestazione; che i motivi di ricorso per cassazione rivolti avverso le statuizioni di condanna della sentenza n. 5357/2017, ad eccezione dell'ottavo e del nono (punto 21, pag. 21 della sentenza di cassazione) relativi comunque al reato contestato al capo B), riguardavano il solo trattamento sanzionatorio infertole in sede di appello; ancora, che la stessa, già sostanzialmente nel primo processo di appello con conseguente ricaduta nella prospettazione critica del suo ricorso per cassazione, aveva ammesso la sua responsabilità per il reato di falso (pag. 24 della sentenza di appello n.

5357/2017; punto 20 di pag. 21 della sentenza di cassazione) e non contestato il suo contributo causale alla determinazione dell'evento morte rilevante nel prisma del capo A) di imputazione (punto 8.1, pag. 35 della sentenza di cassazione). Anche per la Di Noto, che ha nuovamente impugnato per cassazione la sentenza d'Appello di rinvio, non ricorre una sentenza penale di condanna irrevocabile dotata, in questo giudizio, dell'efficacia prevista dall'art. 651 c.p.p.


d) **Guarnaccia:** avverso la sentenza di appello (sent. n. 5357/2017) che ne affermava la responsabilità penale per il (solo) reato di cui al capo di A) di imputazione, la Guarnaccia ha formulato quattro motivi di ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il primo di natura schiettamente processuale (pag. 4, punto 3 della sentenza n. 20270/2019 della Sez. IV penale) e, all'esito di un esame congiunto delle ulteriori doglianze (p. 37 della stessa sentenza: *"debbono vagliarsi gli ulteriori motivi proposti proprio da Clotilde Guarnaccia"*), ha (parzialmente) accolto il secondo (punti da 10 a 13, pp. 37 a 42 della decisione), con evidente assorbimento del terzo e del quarto (punti 26 e 27 di pag. 24 della sentenza), essendo tali ultime doglianze tese a meramente contestare la erroneità del *decisum* impugnato, rispettivamente, in punto di trattamento sanzionatorio irrogato (terzo motivo) e in tema di mancata sospensione delle statuizioni civili pur richiesta in atto di appello (quarto motivo). La sentenza di Cassazione - è bene immediatamente rimarcarlo - ritenendo non condivisibile il percorso argomentativo della prima sentenza di appello, laddove valorizzava ai fini condannatori specificamente *"due profili di colpa"* (punto 11.5 e ss., pag. 39 e ss. della decisione), per un verso, fissava il perimetro del giudizio



d'appello di rinvio e la "bussola" da seguire in quella sede (punto 12, pag. 42 della decisione) e, per altro, implicitamente rigettava parte del secondo motivo di ricorso per cassazione con cui, segnatamente, la Guarnaccia lamentava un "*vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa interruttiva del nesso causale fra la condotta ...e l'evento*" (punto 25, pag. 23): causa identificata nell'esistenza di un contesto operativo connotato da grave disorganizzazione. La sentenza d'appello n. 1046/2020 assolverà, in sede di rinvio, la Guarnaccia per non aver commesso il fatto-reato contestatole (capo A di imputazione, si è detto), revocando le statuizioni civili di condanna imposte a suo carico in primo grado. Ciò farà la Corte territoriale sulla base della analitica ricostruzione dell'appello Guarnaccia e, soprattutto, interpretando (pag. 36 della sentenza n. 1046/2020: "*...a scanso di equivoci...si osserva inequivocabilmente, come solo questo sia stato il profilo di rinvio a questa Corte...come si può leggere a testualmente a f. 42..*") il vincolo fissato dalla sentenza di cassazione (punto 12 di pag. 42, appunto, della decisione di cassazione). Il Requirente ha comprovato in atti l'impugnazione della sentenza di rinvio *in parte qua*, ad opera della Procura Generale, sia pure non producendo il ricorso per cassazione. La decisione d'appello n. 1046/2020 di assoluzione della Guarnaccia, dunque, non dispiega efficacia extra-penale in questo processo (ex artt. 652 e 654 c.p.p.), pendendo giudizio di cassazione sulla stessa.

Generale presso la Corte di Appello di Palermo, la sentenza n. 5357/2017 – ormai irrevocabile *in parte qua* (cfr. anche sent. n. 1046/2020) - condannerà

la comparente a due anni e mesi sei di reclusione, eliminando la pena accessoria dell'interdizione dalla professione infermieristica infertale in prime cure. Nell'ordito argomentativo con cui la Corte di Appello ritiene "congrua" la misura del concordato, si preciserà (pag. 54 della sentenza 5357/2017), fra l'altro, che *"le pene di queste due infermiere professionali (l'altra è la Guarnaccia) non possono essere del tutto equiparate dal momento che la condotta dell'imputata Demma, che ha somministrato la dose risultata mortale di Vinblastina...si è realizzata alla fine della sequela*



*infezione infermiera professionale Guarnaccia (anni due e mesi dieci di reclusione) e ciò appunto in considerazione degli addebiti riferiti alle rispettive azioni di queste imputate ed in considerazione dei più limitati "segnali di allarme" disponibili [redacted] l'evento mortale" (pag. 55). Ci*

pronunzia nel presente giudizio, deve dirsi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'istituto deflattivo di cui all'art. 559 bis (recentemente introdotto dall'art. 1 co. 56 L. 103/2017), quelle statuizioni di primo grado gravate con motivi di appello passano in giudicato in caso di rinuncia a questi ultimi (Cass. pen, Sez. III, n. 6531/2019; Id. 47698/2019). Ne discende che, nel caso di specie, avendo la

Demma acceduto ad un concordato cd. *quod poenam* ha rinunciato ad ogni mezzo di appello volto a contestare la sua affermazione di responsabilità penale, con conseguente passaggio in giudicato delle corrispondenti statuizioni di condanna contenute nella pronunzia appellata. Avverso la sentenza di appello n. 5357/2017 non è stato proposto ricorso per cassazione, sicché la decisione in questione è coperta da giudicato formale e sostanziale.

Nella recente giurisprudenza di questa Corte – seppure non espressamente valorizzata la superiore ma essenziale premessa giuridica – si ritiene correttamente, dunque, che la sentenza ex art. 559 c.p.p. costituisca una sentenza di condanna, la quale, all’atto del passaggio in giudicato, produce gli effetti extra-penali di cui all’art. 651 c.p.p. (C. conti, II Sez. Centrale d’Appello, n. 319/2021; C. conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 159/2021). Alla stregua della specificità del fatto-reato accertato a carico della Demma, tuttavia, deve intendersi ovviamente salvo, in capo a questo Collegio, il potere di valutare autonomamente la ricorrenza dell’elemento soggettivo della “colpa grave” ex lege 20/94 ai fini del configurarsi della fattispecie di responsabilità amministrativa - su cui non a caso l’atto di citazione di sofferma - posta la non necessaria coincidenza di essa con l’elemento soggettivo rilevante nel reato di omicidio colposo. In senso diverso, è incontestabile – e di fatto incontestabile – che [redacted] abbia cooperato nella commissione dell’omicidio colposo.

**4.3.** Un’ulteriore precisazione attiene al rapporto di causalità intercorrente fra condotte descritte in citazione (per la Di Noto, cfr. pp. 44-46; per il [redacted] 49; per la Guarnaccia, cfr. pp. 54 e 55; per la Demma, [redacted] argomentamente sovrapponibili a quelle contestate in sede

penale al capo di imputazione sub A (cfr., fra le altre, pp. 2 a 4 della sentenza di appello n. 1046/2020) – e danno erariale indiretto contestato. Quest'ultimo, come si è già chiarito, consiste negli esborsi erogati alle parti civili del processo penale [redacted] profit: cfr., oltre alla sentenza [redacted] di appello 5357/2017) a titolo di provvisionale di condanna e spese giudiziali. Pertanto, esso si correla, geneticamente ed oggettivamente, all'evento morte della Sig. [redacted] all'omicidio colposo in cooperazione di cui i compari [redacted] imputati (irrilevanti essendo, dunque, le altre ipotesi di reato, sebbene, peraltro, talora le condotte materiali contestate si sovrappongono nei capi A e B di imputazione). Ora, in punto di rapporto di causalità tra evento morte (e, per quanto detto, danno erariale indiretto) e condotte tenute dai comparanti, converrà ricordare che, in applicazione del più rigoroso principio di causalità penalistica ("oltre ogni ragionevole dubbio"), la sentenza della Corte di Cassazione n. 20270/2019

[redacted]

pertanto, la formazione di un giudicato (penale) sostanziale sul nesso di causalità ed evento morte. Questo Collegio, in applicazione del principio



causalistico del più probabile che non, non può che concludere, anche rivalutando la complessiva documentazione in atti, che l'evento dannoso contestato in citazione mai si sarebbe prodotto in assenza delle condotte tenute dai componenti e contestate nell'atto introduttivo, escludendo, per l'effetto, la [REDACTED] Guarnaccia (n. [REDACTED]) il deficit organizzativo [REDACTED] contestata e d [REDACTED] Noto, ai fini [REDACTED]

ascrittale e danno, è poi irrilevante che l'Azienda Ospedaliera abbia omesso di stipulare la pertinente polizza assicurativa, attendendo la questione dedotta a rapporti privatistici e risultando perciò estranea alla pretesa erariale azionata (cfr., fra le altre, C. conti, Sez. III, sent. 13/2020; Id., Sez. I, n. 133/2021; C. conti, Sez. Umbria, n. 77/2021). Ciò che esime il Collegio dall'interrogarsi se, anche a fronte di condotte integranti il reato di falsità in certificazione medica e che, come detto, si sovrappongono a quelle descritte al Capo A) di imputazione, una polizza assicurativa comunque avrebbe coperto il sinistro. Relativamente [REDACTED] già chiarito, la sussistenza del nesso di causalità [REDACTED] vece, da sentenza irrevocabile di condanna. In ordine al Palmeri, infine, si dirà di seguito.

**4.4.** Infine, va rammentato che, nella misura in cui in prosieguo accadesse, è senz'altro metodologicamente consentito Giudice contabile ripercorrere, ove condiviso, il medesimo iter argomentativo del giudice penale (cfr., fra le più recenti, C. conti, Sez. III d'Appello, n. 437/2021, nonché Cass. 17316 e 20170/2018, 14570 e 1593/2017, 1948/2016, ivi

richiamate).

5. Passando alle responsabilità individuali, si procederà nell'ordine allo

### 5.1. Guarnaccia.

Pacificata la sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, la Guarnaccia va assolta dall'addebito di responsabilità contestatole per difetto di colpa grave. L'impostazione accusatoria (per la quale, cfr. più analiticamente pp. 50 a 55 dell'atto di citazione) fa leva sul concetto di "autonomia" implicato dal quadro normativo di riferimento disciplinante la professione infermieristica (art. 1 co. 3 D. M. n. 739/1994; artt. 1, co. 1 e 2, L. n. 42/1999; artt. 1 e 5 d.lgs. 251/2000; L. n. 43/2006; art. 22 del codice deontologico del 2009). Si sostiene, in estrema sintesi, che esso implichi che l'infermiere sia chiamato a ridurre al massimo i rischi legati ad errori, riguardando il suo ruolo non la mera preparazione e somministrazione del farmaco ma anche la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche, di talché sull'infermiere, in caso di dubbio, incombe il dovere di sollecitare l'intervento del medico. A questi doveri di cautela o di garanzia verso il paziente, la comparente - che aveva lavorato per molti anni, dal 1998 al 2004, presso il reparto di oncematologia, ivi acquisendo esperienza sulla vinblastina - sarebbe venuta meno perché, specie a fronte della richiesta rivolta di preparare il farmaco in quantitativi così elevati e non immediatamente disponibili presso UMACA, nonché in base a modalità non usuali (non in siringa, come indicato in prescrizione, ma in flebina), avrebbe dovuto coinvolgere un



medico strutturato - il Palmeri o diverso strutturato - o, al più, il Bongiovanni quale “firmatario” della prescrizione. Ad avviso del Collegio, la tesi accusatoria non si confronta adeguatamente con il principio di diritto affermato dalla sentenza di cassazione n. 20270/2019 – in punto di interpretazione del quadro normativo primario evocato dallo stesso Requirante (e richiamata in narrativa di questa sentenza) – e secondo cui *“il ruolo di garanzia che compete all’infermiere nella sfera della terapia farmacologica si limita al confronto con il medico cui è demandata la scelta della cura”*, in ogni caso, nel rispetto dei ben definiti ruoli ed ambiti operativi che competono al personale infermieristico ed a quello medico. Calata nella realtà questa affermazione – sì come stimolato dalla Suprema Corte (pp. 38 a 42) attraverso analitiche indicazioni – essa deve condurre (cfr., anche pp. 28 a 42 della sentenza n. 1046/2020) a rilevare come la Guarnaccia abbia “confrontato” con la Di Noto il proprio operato in due distinte occasioni. Nella prima – quando, dunque, l’infermiera le rappresentava della indisponibilità presso UMACA della quantità di vinblastina prescritta – aveva bensì provveduto all’approvvigionamento del farmaco ma solo su espressa indicazione della stessa Di Noto (circostanza confermata dalla specializzanda nel corso del suo esame). Quest’ultima, a tal fine, aveva peraltro appositamente consultato la cartella clinica custodita presso il reparto Oncologia (logisticamente ubicato in plesso diverso da UMACA e perciò non disponibile per la Guarnaccia). Nella seconda - quando significava alla Di Noto l’impossibilità di preparare, ai fini della somministrazione, il quantitativo di farmaco secondo la prescrizione “a bolo lento cinque minuti” – aveva invece ricevuto dalla specializzanda specifiche

istruzioni affinché il farmaco fosse preparato in flebina allorché svuotata del contenuto di soluzione fisiologica. Anche l'ulteriore profilo dell'addebito, riguardante la colpevole ricezione di istruzioni operative da medico non strutturato, è stato ampiamente scrutinato dalla sentenza n. 1046/2020 (pp. 39 a 41) attraverso motivazioni che il Collegio fa proprie: esse, infatti, in linea con le indicazioni della Corte di legittimità, valorizzano sia l'assenza di referente normativo univoco che imponesse il confronto con il solo medico strutturato (superando le considerazioni spese dalla Procura penale sul punto e riprese, in questo processo, dal Requirente), sia – nella prospettiva della prevedibilità *ex ante* dell'evento – il ruolo (braccio destro di Palmeri) e della specializzazione (in oncologia) [redacted] discendendone, complessivamente, che all'infermiera [redacted] usibile ragione per non seguire le indicazioni ricevute e, in ogni caso, previamente richieste.

In senso additivo a quanto acclarato in sede di rinvio dalla Corte di Appello di Palermo, il Collegio osserva altresì che non casualmente la stessa Suprema Corte abbia posto l'accento due volte (pp. 5 e 40 della sentenza di cassazione) sull'ulteriore dato, anch'esso emerso *ex actis*, per cui la comparente, nel ricercare il "confronto" medico, non aveva semplicemente "*chiamato immediatamente il numero interno dei locali di oncologia*" (pag. 34 della sentenza di appello di rinvio) ma il "*reparto e precisamente al numero interno della saletta dell'ambulatorio di Palmeri*". Di talché, non solo l'iniziale referente del contatto ricercato dall'infermiera ben può intendersi proprio [redacted] saletta dell'ambul[redacted]

ulteriormente, il ruolo di braccio destro rivestito dalla specializzanda –




rimarcato dalla stessa Procura erariale – e della sua pacifica percezione, come tale, nel personale infermieristico. In questa dinamica dei fatti, poi, [redacted] (penale di primo grado) [redacted] primo pomeriggio e che [redacted] (30) fosse partito, o in procinto di farlo, per il Portogallo (cfr. pag. 31 della sentenza di appello n. 5357/2017; pag. 38 della sentenza di primo grado) o che, come ancora la sentenza di primo grado puntualizza, l'unico strutturato presente in reparto fosse la dr.ssa Anna Russo (pe [redacted] il Giudice penale di prime cure rimetteva al P.M. c [redacted] né “contestualmente” presente in reparto ed in consiglio di Facoltà). Si aggiunga, inoltre, che il P.M. contabile ribadisce a più riprese la “separatezza” del “gruppo Palmeri” rispetto agli altri medici e specializzandi del reparto (cfr. deposizione testim [redacted] 2015): ciò che, per concor [redacted] Guarnaccia avrebbe dovuto dar corso, come si pretende in accusa, ad un ulteriore contatto con diverso strutturato senza accontentarsi del confronto [redacted] di essere sottolineato, infine, che la dimestichezza della Guarnaccia con la vinblastina si è rivelata tutt'altro che piena. Per pervenire a conclusione diversa, è sufficiente - come ragionevolmente è apparso al giudice d'appello di rinvio – una comparazione fra profilo e storia professionale di questa convenuta e quelli dell'i [redacted] merito, deposizione Mineo del 21.09.2015, da cui risulta la decennale esperienza sul punto), il quale ultimo, resosi edotto il sovradosaggio, in prima battuta ipotizza addirittura una innovazione dei protocolli medici fin lì da lui conosciuti ed applicati. Lo

iato esistente fra la competenza specifica dei due appare pertanto  
conclamato.



con necessario grado di verosimiglianza, della circostanza che all'infermiera professionale si desse un segnale di allarme univoco. Anche nell'impianto accusatorio, sì come nella piattaforma motivazionale delle decisioni penali, il segnale di allarme è costituito dal rilievo formulato dalla paziente, all'atto della infusione della dose fatale, dell'utilizzo della sacca in luogo della siringa, per come esso è stato riferito, nella sostanza, dalla zia della Lembo (identificata erroneamente nella sentenza di appello n. 5357/2017, pag. 53,

quell reparto, considerare le modalità di somministrazione del farmaco (flebina o siringa) fungibili, purché a parità di tempo di infusione (nella



– il Collegio evidenzia, preliminarmente, che il comune referente normativo cui sussumere la fattispecie è costituito dall’art. 38 co. 3 del d.lgs. n. 368/1999. Tale disposizione, che unitamente ad altre dello stesso provvedimento normativo (in particolare, artt. 34 e ss.) disciplina le concrete modalità di svolgimento della formazione degli specializzandi, stabilisce che *“la formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è*

assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo". La disposizione che occupa è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, in consonanza piena con la giurisprudenza di altri plessi giurisdizionali, nel senso che essa implichi almeno due principi di fondo: per un verso, che l'attività dello specializzando non potrà mai essere sostitutiva di quella del medico strutturato, godendo lo specializzando, infatti, di un'autonomia non piena ma vincolata alle direttive del tutor; dall'altro che, ove lo specializzando non sia in grado di affrontare le difficoltà del caso specifico, deve, al fine di non pregiudicare l'integrità del paziente ed incorrere in una responsabilità da colpa per assunzione, astenersi dal direttamente operare (*ex ceteris*, cfr. C. conti, Sez. III d'Appello, sent. n. 346/2018; questa Sezione, n. 732/2018).

**5.3.1.** [REDACTED] tenuti assorbiti gli ulteriori profili prospetti [REDACTED] mente contesta (pag. 45/77 dell'atto di citazione) [REDACTED] a comparente, del contenuto della prescrizione [REDACTED] 011, materialmente trascritta dallo studente [REDACTED] azione in 90 mg. della Vinblastina a bolo lento 5 minuti. Con ciò la convenuta, senza peraltro averne alcun titolo in quanto neppure formalmente contrattualizzata, si ingerisce nella formazione di un atto (*recte*, di "una certificazione medica": Cass., Sez. 5

penale, n. 34171/2017; Id., Sez. 4, n. 20270/2019, punto 14, che definisce il

[REDACTED]

in sede penale e tale si conferma in questo processo. Ora, per quanto appena illustrato, la condotta illecita tenuta dalla convenuta, oltre che di accertato rilievo penale ai sensi dell'art. 481 c.p., fonda l'assunzione in proprio della responsabilità erariale addebitatale, dimostrandosi, infatti, non solo causalmente efficiente al prodursi dell'evento ma certamente connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave per come esso è ricostruito *in subiecta materia* dalla giurisprudenza contabile (C. conti, App. Sicilia, sentt. n. 18/2012 e Id. n. 418/2014; per un caso pressoché identico, ma "meno grave" del presente, cfr. C. conti, Sez. Umbria, sent. n. 77/2021, cit.). La convenuta, nel ratificare la prescrizione e dunque nel conferirvi operatività, dà prova di non avere alcuna consapevolezza di ciò che stesse di fatto prescrivendo, sì come circostanze concorrenti dimostrano. In primo luogo, le assicurazioni fornite alla Guarnaccia sul quantitativo di farmaco, basate esclusivamente sull'annotazione contenuta in cartella clinica in corrispondenza del 23.11.2011, piuttosto che sul confronto della prescrizione anche con la corretta annotazione della cartella presente in corrispondenza del 9.11.2011: la comparsa, cioè, fornisce vitali assicurazioni neppure sfiorata dal dubbio che [REDACTED] egli mero specializzando, avesse potuto commettere [REDACTED] luogo, la circostanza che



[REDAZIONE] uciabile, per quanto accertato in sede penale, anche la [REDAZIONE] no del foglio di prescrizione del 09 novembre 2011, è [REDAZIONE] e, anche in altre occasioni di redazione/ratifica di cui [REDAZIONE] protagonista, la stessa meramente si limitasse all'operazione "burocratica" di ricopiatura/compilazione della prescrizione, senza avere cioè alcuna contezza del suo contenuto. A fronte di tali circostanze – incompatibili con ogni fatale errore di trascrizione perché espressive, piuttosto, di un reiterato *modus operandi* - non solo negligente o imperito, ma propriamente inverosimile, deve dirsi che uno specializzando, anche di fatto, autonomamente lo prescrive benché pienamente consapevole della propria mis-conoscenza del farmaco. Ulteriormente rassicurando altri, poi (anche su questo punto, cfr. C. conti, Sez. Umbria, n. 77/2021), della correttezza della prescrizione e fornendo ad essi istruzioni operative sulla preparazione del farmaco.

**5.3.2.** Sottolineando che [REDAZIONE] unto compiti che non era in grado di svolgere (pag. [REDAZIONE] atto di citazione rimprovera a questo convenuto, non meno fondatamente, l'erronea indicazione nella cartella clinica, in corrispondenza della data del 23.11.11, della dose del farmaco di vinblastina come pari a a 90 mg. Incontrovertibile la correttezza degli accertamenti penali, coperti da giudicato sostanziale, a proposito della sussistenza del fatto (erronea indicazione in cartella della quantità di farmaco) e della sua portata eziologica – infatti non altrimenti interrotta - ai fini della causazione dell'evento morte della Lembo (e, dunque, anche del [REDAZIONE] ritiene che la condotta tenuta dal [REDAZIONE] scriteriata ed affetta da macroscopica

imperizia, sufficiente, alla luce delle circostanze concrete, a fondare la colpa grave del convenuto (App Sicilia, n. 418/2014 e n. 18/2012, cit.). Con solido impianto motivazionale, da cui pertanto non vi è ragione di deviare in questa sede, la Suprema Corte di Cassazione (punti 5.5. e 6, in particolare, della sentenza n. 20270/2019) ha posto in rilievo che l'errore di ricopiatura commesso dal [REDACTED] potersi derubricare come semplice distrazione, così [REDACTED] espressione di grave imperizia quando, come nella specie, esso sottende piuttosto l'assenza di ogni conoscenza della pertinente regola tecnica. Infatti, ogni allertamento della coscienza sull'errore commesso è escluso dal difetto di conoscenza della materia. In quest'ambito concettuale, ricade appunto la condotta [REDACTED] il quale ha dimostrato in concreto, commettendo [REDACTED] l'assenza di ogni sua conoscenza della terapia somministrata e, quindi, la concreta capacità di uniformarsi alla regola cautelare dovuta: condotta viceversa pienamente esigibile, oltre che imposta, ad uno specializzando del quarto anno. In questa prospettiva, pienamente comprensibile è la differente valutazione riservata in sede penale, pur a proposito di un errore di omologa natura, alle condotte tenute da uno studente di medicina (il Mancuso) e di uno specializzando (il Bongiovanni). È appunto la comparazione fra le due posizioni e, si ripete, la circostanza che *“la compilazione della diaria della cartella clinica, nell'ambito di un protocollo di cura, non può andare disgiunta dalla terapia impartita al malato”* – circostanze riguardate nel prima del citato art. 38 co. 3 del d.lgs. n. 368/1999 e del decreto assessoriale dell'11.10.2011 (punto 4, in particolare) - quanto, in questo giudizio, radica nel Bongiovanni sia la sconoscenza del farmaco (pag. 46/77 della citazione),



intimamente ricollegata all'errore poi compiuto, sia la rimproverabilità dell'addebito in termini di colpa grave. Del resto, la mancata costituzione del convenuto non offre al Collegio alcun diverso elemento valutativo della sua posizione. Assorbiti, per l'effetto, sono gli ulteriori profili di addebito descritti in citazione, ivi incluso quello concernente la cancellazione dello "0" dalla cartella clinica in corrispondenza dell'erronea indicazione del quantitativo di vinblastina in "90" mg, questione peraltro coperta da sentenza, irrevocabile di condanna, resa dal GIP del Tribunale di Palermo del 21.06.2019.

#### 5.4.

Ass  
degr  
norm  
spec  
una

tali profili della contestazione, peraltro reciprocamente connessi, risulta di rilievo la previsione normativa dell'art. 38 del d.lgs. 368/1999 e, in particolare, oltre al richiamato co. 3 di essa, anche la norma posta dal comma 1. In base a quest'ultima, infatti, lo specializzando è obbligato "*...a seguire con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici... Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori ...*". Nell'interpretare sistematicamente le previsioni normative in discorso, la giurisprudenza di questa Corte (C. conti, Sez. III d'Appello, n. 346/2018) ha posto in rilievo che, a differenza della previgente

disciplina della materia (d.lgs. 257/1991), la formazione dello specializzando – che deve riguardare la *“totalità delle attività mediche”* – forma complessivamente oggetto del potere – dovere di controllo del tutore. Tale potere-dovere, anzi, risulta sensibilmente corroborato nella nuova disciplina sì come reso manifesto dal rilievo che *“al sostantivo “partecipazione”* risulta aggiunto *“l’aggettivo guidata”* (comma 3 dell’art. 38) e dalla circostanza che di *“guida”* discorra anche il primo comma dell’art. 38. Il quadro normativo tracciato, dunque, impone che *“ogni attività [...dello specializzando...] deve svolgersi sotto la guida del tutore”* (cd. autonomia vincolata dello specializzando) e che *“la graduale assunzione di compiti e interventi del medico in formazione specialistica deve avvenire sotto le “direttive ricevute dal tutore”, ossia dal medico strutturato, che deve fornire le proprie direttive, controllare le attività pur autonomamente svolte, verificarne i risultati e la correttezza delle stesse”* (C. conti, III Sez. d’Appello, n. 346/2018). Appare allora sin troppo evidente che il Palmeri abbia completamente abdicato all’assolvimento del potere-dovere di vigilanza e controllo di cui è titolare, nella qualità di tutor, laddove ha ommesso di verificare la correttezza sia della (erronea) annotazione in cartella clinica del quantitativo di vinblastina, ad opera [redacted] 23.11.2011, sia della prescrizione – quale che fosse [redacted] autonomamente l’abbia compilata e firmata: ciò che spiega l’irrelevanza, ai fini esimenti della sua responsabilità amministrativa (viceversa perorata dal convenuto in memoria), che egli avesse [redacted] art. 481 c.p.c. commessi in concorso da [redacted] contenuta nel foglio del 07.12.2011. Ad escludere, come infontatamente



sostenuta [redacted] verta nell'ambito di attività meramente  
esecutive [redacted], gioverà ricordare, per un verso, quanto  
osservato dalla Suprema Corte in sede di reiezione del motivo di ricorso  
Bongiovanni teso a derubricare l'erronea annotazione in cartella come errore  
materiale – trattasi di attività (la annotazione) e di errore che sottendono  
imperizia perché dimostrano assenza di ogni conoscenza di ciò che viene  
somministrato - e, dall'altro, la chiarissima previsione del punto 4.2 del  
decreto Assessoriale dell'11.10.2011 ove richiede la controfirma dello

[redacted]  
firmasse/controfirmasse le prescrizioni). In ambo i casi, in sintesi, si è  
propriamente al cospetto di "attività medica" che, quando posta in essere  
dallo specializzando, deve essere controllata e verificata dal tutor. Ora,  
neppure può seriamente dubitarsi che la condotta omissiva descritta si colori  
del massimo grado di trascuratezza e negligenza, ove si abbia riguardo a  
fattori come la pericolosità dei farmaci antiblastici, la fragilità dei pazienti  
affetti da patologie tumorali ed il grado di fiducia o di speranza che gli stessi  
pazienti ripongono nell'operato del personale medico. E, nella medesima  
prospettiva, non può tacersi della reiterazione nella condotta omissiva. I due  
episodi descritti, si badi, già basterebbero a configurarla e a giustificare, in  
conseguenza, un giudizio di inescusabile negligenza dello strutturato. Il  
punto, purtroppo, è che il carattere reiterativo dell'omissione era per il  
convenuto un sistematico (e consapevole) *modus operandi* e di tanto vi è

[redacted]

[REDACTED]

Noto, dando conto di un dato ormai accertato processualmente e cioè che attività mediche come annotazioni in cartella clinica o compilazioni delle prescrizioni interne erano completamente delegate dal Palmeri agli specializzandi (quando non a studenti "supervisionati" dagli specializzandi) ed in alcun modo oggetto di sistematico controllo ("*spesso ma non sempre*", secondo lo studente Gristina; sostanzialmente mai, secondo quanto riferito dalla studentessa Ancona). Quanto osservato rassicura, inoltre, della fondatezza dell'impianto accusatorio anche laddove ravvisa una gestione autonoma della paziente Lembo consapevolmente rimessa dal Palmeri agli specializzandi e, tanto, almeno con riguardo alle attività da costoro poste in essere in occasione delle attività di annotazione in cartella clinica in corrispondenza dei giorni 23.11.11, 06.12.11 e 07.12.11 e di compilazione (in assenza di controfirma) della prescrizione interna del 07.12.11. Come correttamente prospetta il Requirente in specifico spaccato accusatorio dell'atto introduttivo (pag. 26), la gestione della paziente, in tale occasione, si risolve in "autonoma gestione" allorché lo strutturato abbia omesso ogni verifica o controllo dell'operato degli specializzandi nelle attività immediatamente sopra elencate. Il Collegio ritiene, infine, che le condotte omissive passate in rassegna costituiscano, secondo il criterio causalistico del più probabile che non, concausa senz'altro efficiente dell'evento dannoso. Il profilo professionale del Palmeri non permette di dubitare che se




lo stesso avesse controllato o la cartella clinica a seguito dell'annotazione erronea del 23.11.2011 o il foglio di prescrizione interna del 07.12.2011 (pur senza controfirmarlo come viceversa era in suo obbligo fare) si sarebbe agevolmente avvenuto del madornale errore commesso dagli specializzandi. Poiché, inoltre, l'inverosimile prassi [redacted] per cui fossero gli specializzandi a gestire in autonomia [redacted] di prescrizione nei sensi chiariti, è stata indotta consapevolmente dal convenuto – all'atto in cui delegando siffatte attività ne ometteva sistematicamente di controllare e verificare gli esiti e le modalità di espletamento – non si vede come possano invocarsi, come il comparente fa, i fattori di disorganizzazione del reparto e, più complessivamente, dell'azienda come cause atte a sterilizzare il suo apporto causativo al prodursi dell'evento di danno: fattori, beninteso, che né il Palmeri né gli altri convenuti consta abbiano mai segnalato.

6. Eppure, come emerso nella successiva relazione ispettiva, quel diffuso deficit organizzativo esisteva e non è intenzione di questo Collegio ignorarlo, ma tanto - per quanto si è detto in tema di nesso di causalità accertato a carico di ciascun comparente - nella limitata prospettiva dell'applicazione del potere riduttivo intestato alla Corte: ciò che conduce alla riduzione [redacted] torio richiesto in citazione per [redacted]

7. Per quanto illustrato, conclusivamente:

a) le convenute Sig.re **Clotilde Guarnaccia** [redacted] o assolte dagli addebiti loro contestati. Ai sensi de [redacted] e spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna convenuta mandata assolta ed a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria




**b1)** sulle somme così rivalutate, vanno altresì applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;



P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,  
definitivamente pronunciando:



pubblicazione della sentenza;

**GUARNACCIA Clotilde**



**3.1.** liquida, in favore di ciascuna di esse, le spese di lite nella misura di euro **2046,95 (duemilaquarantasei,95)**, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, ponendole a carico dell'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.**

**Manda** alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, disponendo

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 09 febbraio 2022.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Vincenzo Lo Presti

*F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

Depositata nei modi di legge

Palermo, 22 febbraio 2022

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente

provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di: Valeria

Lembo, Fiordilino Tiziano, Lembo Carmelo, D'Amico Rosa Maria e D'Amico

Anna Maria, non parti del presente processo.

Palermo, 22 febbraio 2022

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana

E' copia analogica conforme all'originale digitale e si compone di n.17 fogli.

Palermo, 23 febbraio 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Caterina Giambanco)



**La presente copia viene rilasciata in forma esecutiva richiesta del  
Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Regione  
Siciliana.**

Repubblica Italiana

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti,  
di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e  
a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente  
richiesti.

Palermo, 23 febbraio 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Caterina Giambanco)





...

...

## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto atto, per ogni effetto di legge, ai Sig.ri:

- **PALMERI Sergio**, nato a Palermo (PA) il 04.05.1950 ed ivi residente in VIA VIGO SALVATORE N.1/C P.2, consegnandone copia a mani di:

*Vedasi relata allegata*

- **DI NOTO Laura**, nata a Palermo (PA) l'11.06.1980 ed ivi residente in VIA HOUEL N.9 P.02, consegnandone copia a mani di:

*Vedasi relata allegata*

- **BONGIOVANNI Alberto**, nato ad Erice (TP) il 19.12.1981 e residente in PIAZZA FELICE ORSINI N. 15 - Interno: 14 - Comune di MELDOLA (FC), consegnandone copia a mani di:

MEDIANTE NOTIFICA A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A.R.	
PALERMO	06 APR 2022
UFFICIALE GIUDIZIARIO CORTE DI APPELLO - PALERMO	

Corte di Appello - Palermo  
Uff. Unico Notifiche  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Gennaro Nesti





OI  
Re  
Ric  
Rel

N. Comunicazione ex Art.



66840849452-6

28

Cron. 3788 - 1/3

Posteitaliane

Mod. 22 RAG - MOD.04019 - Ed.10/16 - EP2431/EP2432 - SL.H

RICEVUTA

Accettazione COMUNICAZIONI EX ARTT. 139, 140, 660 c.p.c. e 157, 161 c.p.p.  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde  
Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

ZA a:

VIGC  
medie

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		PROV.
MITTENTE	C.A.P.		N° CIV.
	COMUNE		PROV.

Avviso di ricevimento verso il mittente (RAG)

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it



Fraz. 43165 Sez. 07 Operaz. 208  
Causale: RAG 21/04/2022 16:02  
Peso gr.: 10 Tariffa € 6.50 Affr. € 6.50  
Sery. Agg.: AR TASSE  
Bollo (accettazione manuale)

donee a ricevere l'atto, in busta chiusa e

CORTE DI APPELLO PALERMO  
Ufficio di Ufficio  
Dott.ssa Gattadauro La Blassa Angela

curato il deposito della copia dell'atto in busta

Casa Comunale di PALERMO,

consegnare l'atto ai sensi di legge.

d. \_\_\_\_\_

CORTE DI APPELLO PALERMO  
Ufficiale Giudiziario  
Dott.ssa Gattadauro La Blassa Angela

SPECIFICA	
Diritti	€ 7,75
Trasferte	€ 4,74
10%	€ 0,47
Spese	€ 11,87
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24,83</b>

Data rich. 06/04/22

Funz. Unep/Uff. Giud.

57

capac  
sigillat

PALE

Atto not

139 c

660 c

Avviso S

PALERMO

Funz. Unep

Relazione di notificazione



-1N123788/2

Io sottoscritto Uff. Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA a:

DI NOTO LAURA

HOUEL (VIA), 9 P.2 901xx PALERMO - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

*delle Mense*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

PALERMO 08/06/22 L'Ufficiale Giudiziario DA ASSEGNARE .

Atto notificato ai sensi dell'art. <input type="checkbox"/> 139 c.p.c./157 c.3 c.p.p. Firma: <input type="checkbox"/> 660 c.p.c. Avviso Spedito con Racc. n. _____ PALERMO il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c./157 c.8 c.p.p.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di PALERMO, <input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio; <input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. PALERMO il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____ Eseguita Affissione a norma di legge PALERMO il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____ Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____
--	--

SPECIFICA	
Diritti	€ 7,75
Trasferte	€ 4,74
10%	€ 0,47
Spese	€ 11,87
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24,83</b>

Data rich. 06/04/22

Funz. Unep/Uff. Giud.

57

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Gennaro Masti

per integrazione Spese Postali

Sezione dedicata a Poste per Timbro e firma operatore






# Posteitaliane

Avviso di ricevimento - Mod. 23i RAG

A. R.




Mod. 23i RAG - Mod.010331 - Ed. 10/16 - EP2427/EP2428 - St. [3]

Dr. Augusto AMARI di AS - OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'P. GIACONE',  
Castello LA LOGGIA 1  
90129 PALERMO

## Avviso di ricevimento

Comunicazioni ex Artt.11

Cronologico n° 3788 A/2



Data di spedizione 21/04/2022 16:02 Dall'ufficio di Fraz. 43165 Sez. 07 PALERMO 24  
compilazione a cura del mittente

Destinatario Palmeri Sergio  
Via S. re Vigo 1/c C.A.P. \_\_\_\_\_ Località PA

Dichiaro di aver ricevuto l'invio sopraindicato il

- Destinatario \_\_\_\_\_  Addetto alla casa Ufficio o Azienda \_\_\_\_\_
- Familiare convivente \_\_\_\_\_  Portiere dello stabile \_\_\_\_\_
- Delegato \_\_\_\_\_

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) Sergio Palmeri Data 21/04/2022 Firma dell'incaricato alla distribuzione \_\_\_\_\_

- Consegna effettuata ai sensi dell'art. 21 della Delibera AGCom 385/13/CONS del 20 giugno 2013:
- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata





AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA C.A.D.  
Comunicazione di avvenuto deposito  
spedita con raccomandata

Posteitaliane

N° 62903653972 - F



Mod. 23L CAD - Mod. 04101B - Ed.05/19 - EP1322B - St. [4]

22B

Da Restituire a:

RESIDUA OSPEDALISRA (compilare in stampatello maiuscolo)  
UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "P. GIACCONI" PALERMO  
UNITA' DI STAFF UFF. LEGALE  
V. G. LA LOGGIA 1  
30129 PALERMO (PA)

AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA C.A.D.  
Comunicazione di Avvenuto Deposito

Posteitaliane  
Poste  
210422-1  
Italiane

ATTO DA NOTIFICARE N. 7876183843-2

DEL 7/04/2022


Destinatario BOLOGNINI ALBERTO

Indirizzo PIAZZA FELICE ORSINI 15

CAP/Località/Provincia 47014 MELDOLA (FC)

data

firma del ricevente



timbro dell'ufficio  
recapito

SE IL DESTINATARIO E' ASSENTE

CAD immessa nella cassetta postale

CAD affissa alla porta d'ingresso

3843-22

[Handwritten signature]

firma dell'addetto



# Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

## AVVISO DI RICEVIMENTO

atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78761838113-2

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - St. [ 1 ]

Az. Dist. Trib. P. G. Civ. 1° Circolo  
Unità di Staff - Ufficio Legale e Contenzioso

AR 26 APR 2022

Bollo dell'ufficio di partenza  
26 APR 2022  
ENTRO IL TERMINE DI 10 GG

### AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

### AVVISO DI RICEVIMENTO


da restituire a:

(compilare in stampatello)

AR



68761838113-1



288

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "P. GIACCONO" PALERMO  
UNITÀ DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO  
Via G. La Loggia, 1 - 90129 PALERMO



N° 3788/A2  
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ..... il .....

diretto a B. OMGIIOVANNI ALBERTO - PIAZZA FELICE D'ASILE N°15 - VI. 14 - CAP. 49014 - MELDOLA (FC)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il ..... <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) ..... <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) ..... <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) ..... <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) ..... <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) ..... <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ..... <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) ..... di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) ..... (firma del destinatario o della persona abilitata)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input checked="" type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input checked="" type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input checked="" type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b>	data <u>26 APR 2022</u> ATTO NON RITIRATO (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	<b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. <u>62903653742-F</u> del <u>14/04/2022</u> sottoscrittore dell'addetto al recapito data <u>14/04/2022</u> firma <u>Gregorio Amadio</u>	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. .... del ..... (data e firma dell'addetto al recapito)		





**UNEP - PALERMO**

Modello A / 2 Cr. 3788

**NON URGENTE**

Diritti	€ 7,75
Trasferte	€ 4,74
10%	€ 0,47
Spese Postali	€ 11,87
Trasf. Avvisi	€ 0,00
10% Avvisi	€ 0,00
Spese Avvisi	€ 6,50
Bolli	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31,33</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 06/04/22

Data Sc. 26/04/22

L'Ufficiale Giudiziario

**UNEP - PALERMO**  
Modello A / 2 Cr. 3788

**NON URGENTE**

Diritti	€ 7,75
Trasferte	€ 4,74
10%	€ 0,47
Spese Postali	€ 11,87
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24,83</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 06/04/2022

L'Ufficiale Giudiziario



-1N123788/1